Il codice della crisi (ex D.Lgs. 14/2019)

Indicatori per l'emersione anticipata della crisi d'impresa

Il tema dell'early warning

Dott. Franco Martino

Unione Industriali Torino

Torino, 8 novembre 2019

PIANIFICAZIONE: finalità ed evoluzione

Dettato normativo

Richieste Istituti di Credito

Pianificazione

Valutazione e scelta degli investimenti

Gestione aziendale

L'impresa nel corso del tempo

Obiettivo
Sviluppo equilibrato
nel corso del tempo

Passato
Analisi di bilancio
Controllo di gestione

l'impresa nel corso del tempo

Futuro
Piano economico finanziario

Presente
Controllo di gestione

BUSINESS PLAN – correlazioni informative

Business Plan
Prodotto / Mercato
Esterno / Interno

Analisi di bilancio
Controllo di gestione
Informazioni storiche
Trend in atto

Business Plan

Business Plan
Obiettivi, vincoli, opportunità

Controllo di gestione
Situazione attuale

BUSINESS PLAN – logica di redazione

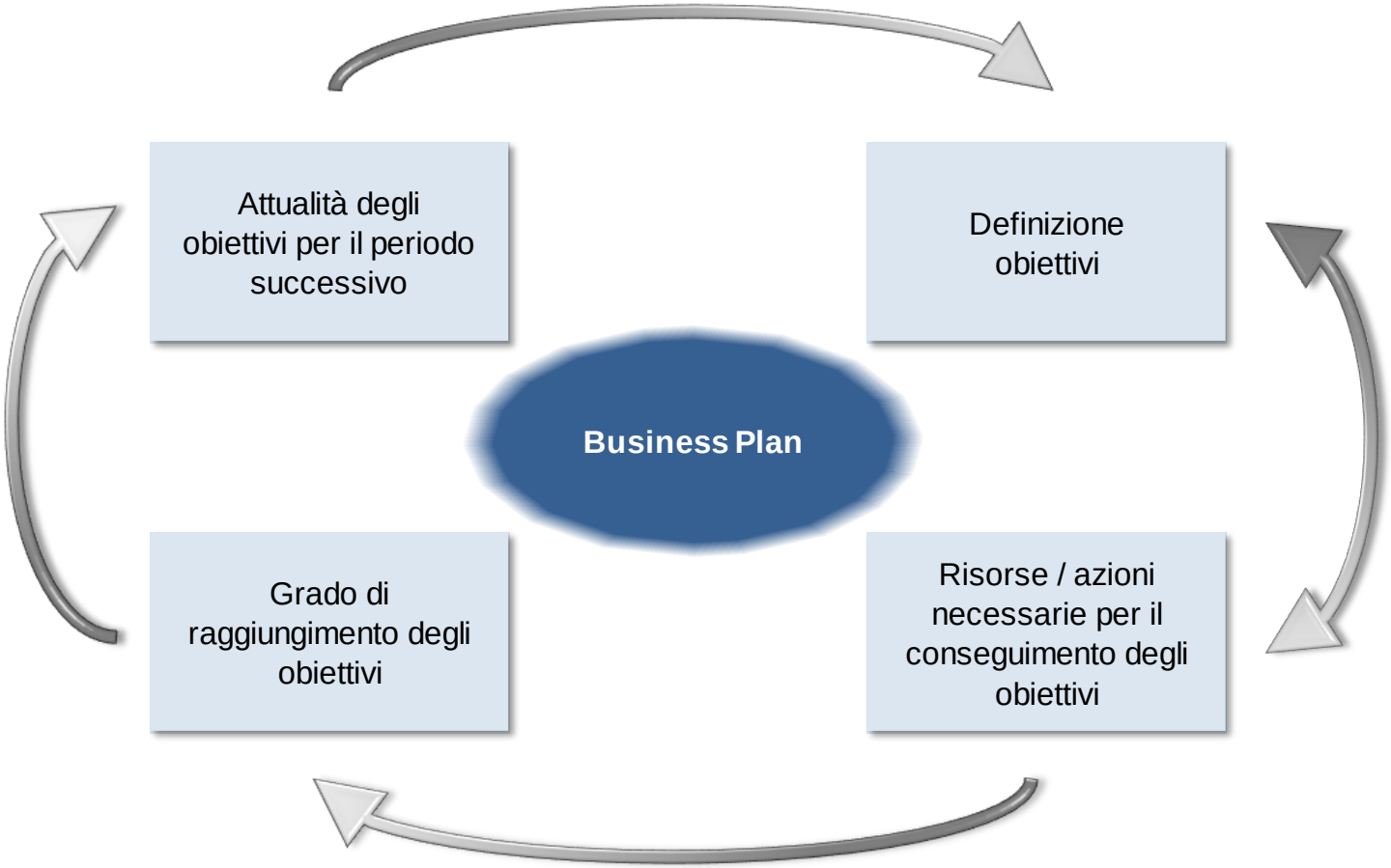

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n° 14
Art. 13 – indicatori della crisi

- Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario …….. rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale ……..
- Sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.
- Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi ……..
- Il CNDCEC, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni Istat, gli indici …….. che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n° 14
Art. 13 – indicatori della crisi – *segue*

- Il CNDCEC elabora indici specifici con riferimento alle start – up innovative …… , alle PMI innovative …….. , alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni.
- L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati (*dal CNDCEC*) ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.

CNDCEC – Valutazione del rischio di crisi aziendale

- L'art. 13 del DLgs 12 gennaio 2019 n. 14 ha previsto che il CNDCEC elabori gli indici che, valutati unitariamente, facciano ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.
- Il CNDCEC ha adottato una struttura «ad albero», così organizzata:
  - verifica della presenza di un patrimonio netto negativo o inferiore al minimo di legge;
  - verifica della presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti;
  - impiego del DSCR (Debt Service Coverage Ratio);
  - impiego combinato di una serie di cinque indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono allertarsi tutti congiuntamente.

CNDCEC – Valutazione del rischio di crisi aziendale
i cinque indici costituenti l'ultimo nodo dell'albero di rilevazione

- Il CNDCEC prevede, quale ultimo nodo dell'albero di rilevazione volto all'individuazione dello stato di crisi, l'impiego combinato di una serie di cinque indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono allertarsi tutti congiuntamente.
- I cinque indici in questione sono i seguenti:
  - indice di sostenibilità degli oneri finanziari: rapporto tra oneri finanziari e fatturato;
  - indice di adeguatezza patrimoniale: rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
  - indice di ritorno liquido dell'attivo: rapporto tra cash flow e attivo;
  - indice di liquidità: rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
  - indice di indebitamento previdenziale e tributario: rapporto tra indebitamento previdenziale e tributario e attivo.

CNDCEC – Valutazione del rischio di crisi aziendale
Il DSCR

- L'art. 13 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 ha definito, quali indici significativi per l'emersione di squilibri di carattere finanziario, quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento rispetto ai flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare.
- Il CNDCEC ha ritenuto di adottare il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) quale indice in grado di rispondere a tale esigenza.
- Il DSCR è peraltro un indicatore assai diffuso nell'ambito di piani economico – finanziari di medio – lungo termine, ove è volto a verificare la sostenibilità dell'indebitamento finanziario, intesa quale coerenza tra dinamica di flussi di cassa liberi attesi e dinamica di rimborso del debito, ad esempio:
  - in operazioni di acquisizioni societarie effettuate «a leva»;
  - in operazioni di ristrutturazione del debito.

CNDCEC – Valutazione del rischio di crisi aziendale

Il DSCR – segue

- Il calcolo del DSCR assume significato unicamente se effettuato su dati prospettici; l'eventuale sua applicazione su dati storici può fornire informazioni sulla «dinamica finanziaria» passata ma non è evidentemente in grado di fornire informazioni sulla sostenibilità futura del debito.
- Ove i dati prospettici non siano disponibili o non possano essere considerati affidabili, il DSCR non può essere utilizzato.
- Il DSCR pone a confronto:
  - al numeratore, la «cassa disponibile» per il servizio del debito;
  - al denominatore, il «servizio del debito», rappresentato dal rimborso, comprensivo di interessi, dei debiti finanziari.

CNDCEC – Valutazione del rischio di crisi aziendale

Il DSCR – segue

- Il documento emanato dal CNDCEC ha previsto due diverse metodologie di calcolo del DSCR, ove la scelta «è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi»:
  - la prima modalità di calcolo è basata sulla redazione di un budget di tesoreria che indichi le entrate e le uscite monetarie attese;
  - la seconda modalità di calcolo prevede il confronto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito e i flussi necessari per il rimborso del debito non operativo.

CNDCEC – Valutazione del rischio di crisi aziendale

Il DSCR – flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito

- I flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito sono rappresentati:
  - dal flusso di cassa operativo atteso nell'orizzonte temporale di riferimento (almeno sei mesi, ma, nella logica stessa di un corretto approccio alla gestione del rischio, appare opportuno l'estensione dell'orizzonte temporale di riferimento su periodi più ampi);
  - dalle disponibilità liquide iniziali;
  - dalle «linee di credito» disponibili ed utilizzabili nell'orizzonte temporale di riferimento.

CNDCEC – Valutazione del rischio di crisi aziendale

Il DSCR – rimborso del debito non operativo

- Il debito non operativo da servire è rappresentato da:
  - rimborso (capitale ed interessi) di debiti finanziari;
  - rimborso di debiti fiscali, contributivi e di fornitura «anomali».

CNDCEC – Valutazione del rischio di crisi aziendale
il DSCR – sintesi conclusiva

- Il DSCR è stato considerato dal CNDCEC quale prioritario strumento di indagine prospettica ed è costituito dal rapporto tra i flussi liberi al servizio del debito ed il debito che da essi deve essere servito.
- L'utilizzo del DSCR presuppone l'esistenza di un «budget relativo ai flussi di cassa» per un arco temporale individuato in (almeno) sei mesi; in senso più generale, presuppone l'adozione di adeguati strumenti di programmazione economico – finanziaria.
- L'inadeguatezza del DSCR è in ogni caso segnaletica di tensioni finanziarie di breve termine, che debbono in ogni caso essere affrontate.
- È tuttavia necessario sin da ora ricordare come la dinamica finanziaria caratterizzante l'impresa possa comportare rilevanti «problemi interpretativi» in merito alla valutazione dei risultati espressi dal DSCR.

ISA Italia 570 – continuità aziendale

INDICATORI DI NATURA FINANZIARIA:

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo (la struttura aziendale presenta uno squilibrio finanziario);
- presenza di prestiti a scadenza fissa e di prossima scadenza, senza prospettiva di rinnovo o rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine, impiegati per finanziare le attività a lungo termine;
- cessazione del sostegno finanziario da parte di finanziatori o altri creditori;
- bilanci storici o prospettici che registrano flussi di cassa negativi;
- principali indicatori economici e finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare cash flow;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti o per altri investimenti necessari;

ISA Italia 570 – continuità aziendale

INDICATORI DI NATURA GESTIONALE:

- intenzione della direzione di liquidare o cessare le attività;
- instabilità della struttura amministrativo-esecutiva, con perdita di amministratori, dirigenti in posti chiave, dipendenti senza la loro sostituzione;
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, concessioni o fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da fornitori di rilievo;

ISA Italia 570 – continuità aziendale

INDICATORI DI ALTRA NATURA:

- riduzione del capitale al di sotto del minimo legale o non conformità del capitale a disposizioni normative;
- procedimenti legali o regolamentari in corso che potrebbero generare – in caso di soccombenza – richieste di risarcimento cui l'azienda potrebbe non essere in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o di politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'azienda;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero stipulata con massimali insufficienti;
- obblighi di tutela ambientale non rispettati;
- termine di durata statutaria senza previsione di prolungamento;
- sopravvenuta assenza dei requisiti per il mantenimento di autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento dell'attività d'impresa.

Segnali di allerta: quale obiettivo?

- Individuazione di situazioni di crisi già in essere («cura» della crisi)
- Individuazione di situazioni che potenzialmente possono condurre alla crisi («prevenzione» della crisi)

Il concetto di crisi

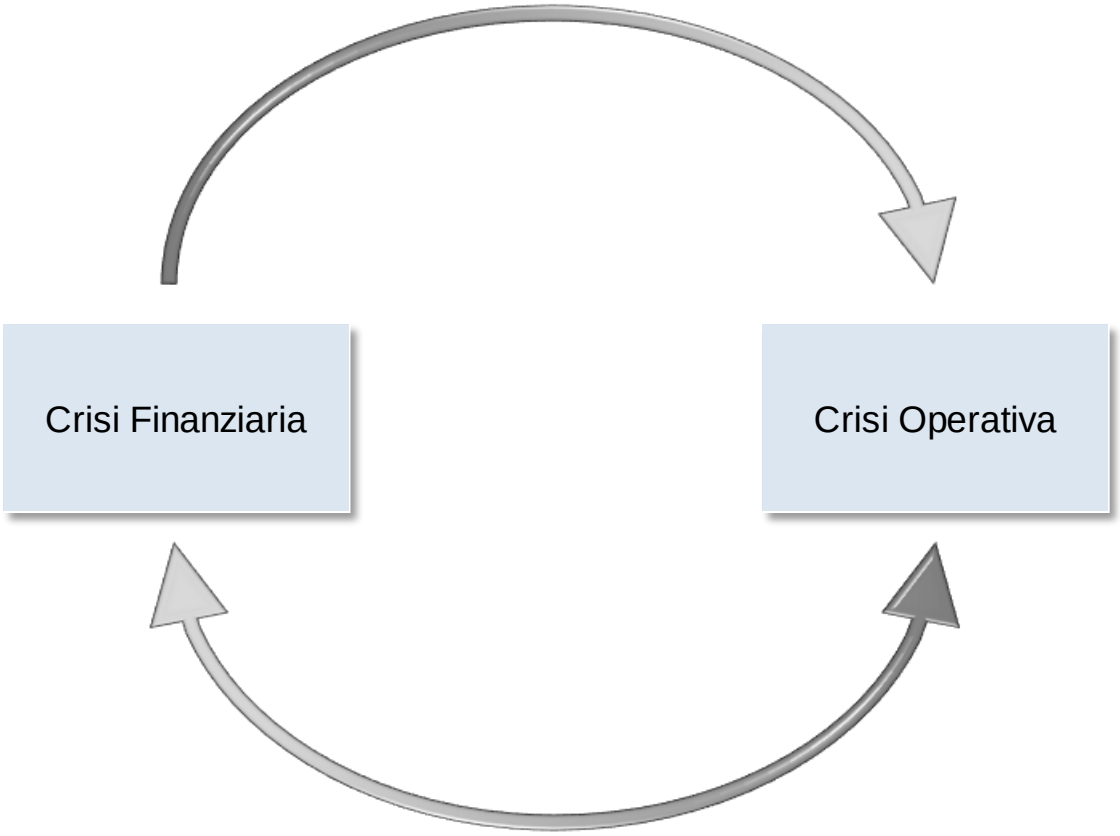

Prevenzione / gestione della crisi

- Fattore tempo
- Caratteristiche specifiche delle singole imprese

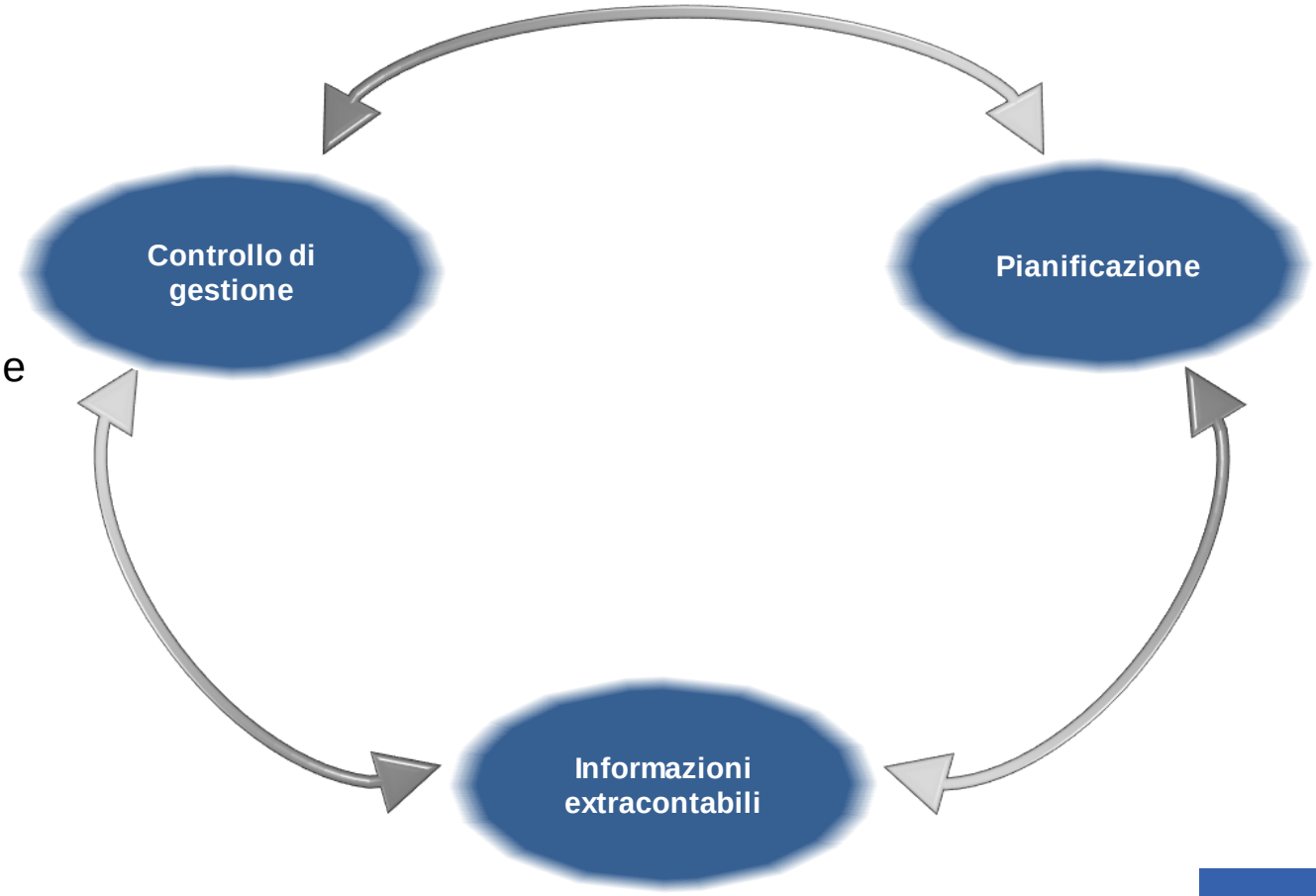

Prevenzione / gestione della crisi

La gestione e, in particolare, la prevenzione della crisi può efficacemente attuarsi mediante l'adozione, da parte delle imprese, di opportuni strumenti di programmazione e controllo:

- Costruiti in base alle peculiarità dell'impresa (dimensioni, tipologia di attività, complessità organizzativa)
- Che consentano un costante monitoraggio delle performance aziendali
- Che facciano riferimento non solo a «dati contabili», ma ad un insieme di informazioni che consenta di avere una «visione di insieme» dei risultati ottenuti e della loro prevedibile evoluzione prospettica